

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

approvato con deliberazione del C.C. n. 99 del 24-11-2005, esecutivo il 16-12-2005.-

ART. 1

AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune che si trovano in particolare stato di indigenza economica e/o per cause non imputabili alla loro volontà siano nella impossibilità di svolgere proficuo lavoro.

I cittadini di cui sopra, instaureranno rapporti con l'Amministrazione tramite l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

ART. 2

MINIMO VITALE

Per "Minimo Vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di disagio quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo. Pertanto il reddito ritenuto indispensabile corrisponde alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

ART. 3

NORME DI ASSISTENZA

L'Assistenza economica può essere di tipo:

- 1) Sussidio in forma continuativa.
- 2) Sussidio in forma temporanea.
- 3) Assistenza ai familiari delle vittime del delitto e dei detenuti.
- 4) Assistenza post-penitenziaria.
- 5) Sussidio straordinario.
- 6) Assegno terapeutico.

L'assistenza di cui sopra, potrà essere erogata, sulla scorta di relazioni tecniche predisposte dall'Assistente sociale ed in sua assenza dall'ufficio della P.M., con deliberazione di G.M..

Il responsabile del servizio attesterà la regolarità della documentazione presentata con quanto richiesto dal regolamento. Qualora le decisioni assunte dalla G.M. siano in contrasto con la relazione tecnica, le stesse dovranno essere ampiamente motivate.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 4  
DOCUMENTAZIONE ED ACCERTAMENTI

La documentazione e gli accertamenti per tutte le forme di assistenza contenute nel presente regolamento, dovranno comprovare lo stato di bisogno dell'utente.

Gli aventi diritto all'assistenza dovranno presentare domanda scritta su apposito modello dell'Ufficio di Servizio Sociale e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato contestuale;
- 2) ricevuta del canone di locazione;
- 3) certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione provinciale;
- 4) certificato di morte di entrambi i genitori, per gli orfani;
- 5) certificato di detenzione e/o scarcerazione;
- 6) certificato di disoccupazione e/o di occupazione dell'anno precedente;

Alliegare per comprovare il reddito familiare:

- a) dichiarazione sostitutiva unica relativa alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs 109/98;
- b) certificazione prevista dall'art. 4, comma 5, del del D. Les 109/98 contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso di un nucleo familiare disgregato, il richiedente dovrà presentare relativa documentazione attestante la propria situazione familiare (dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia della denuncia di abbandono del tetto coniugale o di separazione legale).

Le condizioni socio-economiche del nucleo saranno relazionate, evidenziate e vistate dall'Assistente sociale previa informazioni della P.M..

ART. 5  
ASSISTENZA IN FORMA CONTINUATIVA

L'assistenza in forma continuativa può essere concessa a tempo indeterminato, con revisioni semestrali, ai cittadini indigenti appartenenti alle sottoindicate categorie residenti nel Comune da oltre un anno.

- A) Nucleo familiare privo di reddito o con reddito inferiore al M.V. e sempre che l'Amministrazione non sia intervenuta con altre forme di assistenza straordinaria o temporanea.
- B) Minori di età inferiore agli anni 16 che siano:
  - 1) Orfani di entrambi i genitori, quando gli stessi non usufruiscano di alcuna assistenza da altri Enti;
  - 2) Figli di detenuti, per il periodo di detenzione del genitore, o di chi ne fa le veci;
  - 3) Figli appartenenti a nuclei familiari disgregati;
- C) Handicappati fisici e psichici che abbiano una invalidità superiore al 76%, riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale, fino a che non sia materialmente concessa la pensione di invalidità.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 6  
DURATA ED ENTITA' DEL SUSSIDIO CONTINUATIVO

Il sussidio continuativo può essere concesso a tempo indeterminato, con revisioni senestrari. L'entità del sussidio non potrà mai superare il tetto annuo di E. 2.500,00.

ART. 7  
ASSISTENZA TEMPORANEA

L'assistenza temporanea, viene rivolta ai cittadini il cui stato di bisogno presenta carattere di temporaneità. Essa non potrà mai superare il periodo massimo di quattro mesi in un anno.

Le condizioni indispensabili, le modalità della richiesta e la prassi di accertamento sono quelle contemplate nell'art.4.

ART. 8  
ENTITA' DELL'ASSISTENZA TEMPORANEA

Accertato il reddito di ciascun componente il nucleo familiare, l'entità dell'assistenza sarà pari al M.V. più l'affitto e non potrà superare mai il tetto massimo di E. 1.500,00.

ART. 9  
CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO ALL'ASSISTENZA TEMPORANEA

Hanno diritto all'assistenza in forma temporanea le sottoindicate categorie:

- A) Persone di età superiore ai 60 anni ed inferiore ai 65 anni che abbiano i requisiti previsti per la pensione sociale;
- B) Anziani di età superiore ai 65 anni ed handicappati fisici o psichici, che pur avendo maturato il diritto alla pensione, non l'abbiano ancora percepito; in tal caso l'assistenza deve essere erogata sotto forma di anticipazione a quei soggetti che non godono di un analogo provvedimento;
- C) Nucleo familiare privo di reddito o con reddito inferiore al minimo vitale, per un periodo massimo di quattro mesi;
- D) Persone ammalate che dimostrino il temporaneo stato di malattia per i periodi di degenza in Ospedale e postoperatoria (questi ultimi per la durata massima di un mese dalla data di dimissione) e che nello stesso periodo non percepiscono il normale reddito;
- E) Donne in stato di gravidanza, per un periodo di due mesi prima del parto e tre mesi dopo:
  - che abbiano altri minori a carico durante tale periodo;
  - che non convivano con la famiglia di origine in disperate condizioni economiche;
  - che percepiscono uno stipendio o salario inferiore al M.V. più l'affitto
- F) Minori quando i coniugi risultano separati;  
Al coniuge separato indigente cui è affidato il minore, qualora l'altro coniuge, tenuto a versare l'assegno di mantenimento, non provveda e fino a quando il coniuge affidatario ottenga con procedura esecutiva l'assegno dovuto;
- G) Per i minori soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minori nell'ambito della competenza amministrativa-civile, si fa riferimento a casi analoghi in attesa di integrare il presente regolamento al momento del passaggio definitivo delle competenze;

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

H) Tossicodipendenti che abbiano intrapreso una terapia riabilitativa previa certificazione della struttura pubblica curante o della comunità terapeutica e certificazione della terapia.

ART. 10  
REVOCA DEL SUSSIDIO

Nel caso in cui si verificano dei cambiamenti nella situazione familiare, cambio di residenza, variazione economica dell'utente, non comunicati tempestivamente, l'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione del sussidio ed eventualmente di rivalersi sull'utente.

ART. 11  
ASSISTENZA AI FAMILIARI DELLE VITTIME DEL DELITTO E DEI DETENUTI

Per le famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto, qualora ricorrano i requisiti richiesti, l'Amministrazione provvede mediante le forme di assistenza previste per il tipo continuativo.

ART. 12  
ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA

Per i liberati dal carcere, in via definitiva, l'intervento d'assistenza non potrà superare il periodo dei sei mesi, nella misura di una temporaneità per il ripristino delle condizioni di adattabilità alla vita sociale. L'entità dell'assistenza non potrà superare il tetto annuo di E. 2.400,00.

ART. 13  
SUSSIDIO STRAORDINARIO

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata quando si ravvisi una momentanea incapacità dell'utente a fronteggiare con i propri mezzi alcuni bisogni primari.

La Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, con il relativo visto dell'Assistente sociale, o in sua assenza della P.M. delibera la concessione di un sussidio straordinario il cui ammontare sarà stabilito di volta in volta e comunque non potrà superare la somma di E. 2.000,00.

Il sussidio non potrà essere erogato per più di due volte nell'anno solare per lo stesso nucleo familiare e sempre per motivati interventi eccezionali.

ART. 14  
ASSEGNO TERAPEUTICO

Nel caso in cui l'utente debba sostenere delle spesa per analisi cliniche e/o terapie costose e/o prolungate, interventi chirurgici o diete particolari, la Giunta Municipale, su presentazione di valida documentazione, potrà intervenire con contributi straordinari nella misura non superiore da quanto stabilito dall'art. 13 comma 2°.

In casi particolari di malattia, in cui l'ammalato debba recarsi all'estero e/o in ospedali non convenzionati, debitamente documentata, si potrà erogare un contributo che non può superare il limite massimo di E. 6.000,00 e non potrà essere erogato per più di una volta nell'anno

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

finanziario e per lo stesso nucleo familiare.

ART. 15  
INTERVENTI DI RICOVERO

L'intervento di ricovero può essere concesso nelle forme di:

a) ricovero a convitto o semi-convitto;

La retta pro-capite corrisposta per il ricovero a convitto o semi-convitto di cui alla lettera a) sarà commisurata in base alle disposizioni dell'Assessorato Regionale EE. LL.

La retta di cui ai punti a) verrà erogata direttamente agli Enti Assistenziali, di cui fruiscono i soggetti.

Ai ricoveri a convitto e semi-convitto saranno ammessi i minori previo accertamento della situazione socio-economica di fatto del nucleo.

ART. 16  
INTEGRAZIONE ALL'ART. 15 "INTERVENTI DI RICOVERO"

(Prenettere)

L'intervento di ricovero è rivolto a persone fisicamente non autosufficienti o che necessitano di particolari interventi e che possono essere anziani, minori o diversamente abili. Per i minori (continua.....

(Aggiungere)

In caso di più richieste di ricovero rispetto alle previsioni di spesa dell'Amministrazione, si procederà stilando una graduatoria che tenga conto delle condizioni psico-fisiche dell'interessato e della situazione economica dello stesso del nucleo familiare e/o degli obbligati per legge. Nel caso in cui le richieste di ricovero pervenute comportino un impegno di spesa maggiore rispetto alle previsioni tale da non potere assicurare il ricovero a totale carico del Comune, l'A.C. potrà intervenire concedendo un contributo ad integrazione della retta di ricovero da corrispondere agli Istituti.

L'importo del sussidio sarà stabilito dall'A.C., tenuto conto sempre dei requisiti di cui al comma precedente.

ART. 17  
ALTERNATIVA AL RICOVERO

L'intervento di alternativa al ricovero, su richiesta dell'utente viene proposta dal Servizio Sociale, con motivata relazione, e deliberata dalla G.M. a favore di anziani o diversamente abili che avendo i requisiti per il ricovero in Istituto a carico dell'Amministrazione, restano a vivere nel proprio ambiente domestico. Il sussidio da erogare è stabilito fino ad un massimo di Euro 250,00 mensili.

La percentuale del sussidio viene stabilita dal Servizio Sociale tenuto conto del reddito personale dell'assistito, eventualmente familiare e/o degli obbligati per legge e delle particolari esigenze.

Qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell'obiettivo, si procederà alla revoca della concessione del contributo e verranno valutate altre possibilità di intervento.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 18  
MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'utente che abbia un reddito superiore al M.V., che abbia degli immobili (salvo il caso di modesto alloggio adeguato alla esigenza nel nucleo che lo abita), che risulti assistito da altri Enti, sarà escluso dall'erogazione dell'assistenza.

ART. 19  
ADEGUAMENTO INDICE ISTAT

Sulla base dei dati rilevati dall'ufficio statistica del Comune, la Amministrazione si riserva ogni anno di applicare gli indici percentuali di incremento del costo della vita, alle tabelle che stabiliscono l'entità del Minimo Vitale.

ART. 20  
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute per la forma di assistenza:

- 1) continuativa
- 2) temporanea

sarà effettuato mensilmente, dopo l'adozione dei relativi atti deliberativi, tramite regolari mandati di Tesoreria Com.le, intestati ai beneficiari, vistati obbligatoriamente dal Capo Settore.

Per le restanti forme di assistenza, dopo l'adozione dei relativi atti deliberativi, il pagamento avverrà sempre tramite regolare mandato di Tesoreria Comunale intestato ai beneficiari, vistato obbligatoriamente dal Capo Settore F.F.

ART. 21  
LIMITI DI INTERVENTO

Gli utenti che beneficiano di una forma di assistenza prevista dal presente regolamento, non possono essere ammessi, nello stesso esercizio finanziario, ad altra forma di assistenza economica prevista dallo stesso regolamento, escluso per i nuclei che beneficiano dei ricoveri a convitto e a semi convitto.

ART. 22  
CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA'  
SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE

Al fine di sostenere e/o promuovere lo sviluppo di associazioni, gruppi, enti che abbiano finalità sociali, culturali-ricreative di promozione dell'associazionismo e del volontariato meritevole di sostegno, l'A.C. può elargire contributi e sovvenzioni, a condizione che gli organismi interessati dovranno presentare istanza correlata con la seguente documentazione:

- 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e relativo statuto;
- 2) conto consuntivo dell'esercizio precedente a cui si riferisce l'istanza di contributo;
- 3) relazione illustrativa dettagliata delle attività svolte nell'anno precedente alla richiesta di contributo e di quelle che si intendono svolgere nell'arco dell'anno, oppure, della singola iniziativa o manifestazione per la quale si chiedono le agevolazioni.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

Il Comune può finanziare la costituzione di centri, circoli e strutture varie per l'uso del tempo libero e/o dello svolgimento delle attività culturali di vario tipo (attività teatrali, giornalistiche, musicali, pittoriche, sportive ecc.), il lavoro delle strutture sopracitate, sarà verificato semestralmente dall'A.C., per garantire la funzionalità degli stessi.

ART. 23

ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI ORFANI

L'Amministrazione Comunale, concede agli orfani in grave stato di bisogno di assistenza e tutela, ed alle loro famiglie, un contributo economico di tipo continuativo, nei limiti della disponibilità di bilancio dell'Ente, e comunque per un importo non superiore a E. 2500,00 annui.

E' considerato orfano, il figlio naturale, adottato o affiliato.

E' considerato tale, anche il figlio nato da precedente matrimonio a cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore superstite passato a seconde nozze.

Le condizioni di orfano sono desunte da un certificato di morte del genitore o dell'equiparato.

Il nucleo orfanile, si intende composto da orfani di età inferiore al diciottesimo anno, nonchè dal genitore superstite ovvero dal titolare dei poteri inerenti alla patria potestà.

Il beneficio concesso agli orfani (secondo quanto previsto dall'art.4 del medesimo regolamento comunale) potrà essere prorogato fino al compimento del ventiseiesimo anno di età per tutti coloro che avendo spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, purchè non siano beneficiari di assegno di studi ovvero di borse di studio o analoghe provvidenze e siano in regola con il piano di studi della facoltà.

ART. 24

INTERVENTI VERSO LE CATEGORIE DI DIVERSAMENTE ABILI ED INVALIDI CIVILI

Il Comune può intervenire verso i soggetti di cui al presente articolo, offrendo delle proposte di prestazione di servizi che interessano i seguenti settori:

- 1) vigilanza della viabilità;
  - 2) vigilanza verde pubblico;
  - 3) servizi di assistenza, per la fruizione dei beni culturali.
- 1) Possono presentare istanza tutti i cittadini che rientrano nelle condizioni di cui al presente art. 23.
  - 2) Le prestazioni di servizio debbono tener conto, delle condizioni psico-fisico dei richiedenti.
  - 3) I soggetti interessati presteranno il servizio per un massimo di 18 ore settimanali, per un massimo di 3 ore giornaliere, percependo un coapenso forfettario quantificato in E. 400,00 mensili.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

- 4) Per gli invalidi civili che rientrano nei benefici è necessario avere una percentuale di invalidità superiore al 40%, dimostrabile con la presentazione del verbale di accertamento, rilasciato dalla competente commissione sanitaria dell'ASL.
- 5) Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
- Stato di famiglia;
  - Certificato medico attestante le condizioni fisiche;
  - Dichiarazione di disponibilità.
- 6) La prestazione di servizio non determina rapporto di lavoro con l'Ente, per tutte le norme non direttamente espresse, si fa riferimento alle leggi vigenti (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive).

ART. 25

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

- a) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono in alternativa essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative per servizi a favore della collettività.  
Potranno svolgere tale servizio gli utenti maggiorenni e fino all'età pensionabile, purchè abili fisicamente.
- b) I soggetti di cui sopra interessati, potranno essere impegnati nei lavori di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimitero, impianti sportivi, servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, assistenza e accompagnamento degli alunni nello scuolabus.
- c) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato nè a tempo determinato, ma trattasi di prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione, non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- d) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- e) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile presso terzi. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario mensile che potrà subire variazioni in base alle ore da svolgere per un importo mensile di Euro 232,80 equiparato all'assegno corrisposto ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili di all'art. 8 del D.L.n. 468/97 ridotto del 50% per un monte ore mensile di n. 40 ore. In ogni caso gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a tre mesi lavorativi.
- f) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne, anche per più turni



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
PROVINCIA DI CATANIA

nel corso dell'anno, purchè non si superi la durata complessiva di cui al precedente comma.

g) L'Ufficio dei Servizi Sociali, predisporrà, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati nei servizi in favore della collettività.

h) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

i) L'innanziato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti assistiti dal servizio sociale, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari ed eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere tali trattamenti per tutto l'anno.

l) Le attività di cui al presente articolo verranno espletate a seguito di apposito progetto che verrà redatto dal settore Servizi Sociali di concerto con l'Assessore interessato e approvato dalla G.M.

ART. 26  
NORME FINALI

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con atti deliberativi del Consiglio Comunale.

ART. 27

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente e le norme di legge riferibili alle fattispecie.

ART. 28

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di C.C. di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.